



COMUNE DI TARANTO

Sindaco

Piazza Municipio, 1 - 74123 TARANTO - tel. 099/4581673

e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it

e-mail certificata: gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 23.10.2020

OGGETTO: D.P.C.M. 18.10.2020 - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI FINALIZZATI A PREVENIRE EPISODI DI ASSEMBRAMENTO.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45;

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" e, in particolare l'articolo 1 comma 5;

Visto il Decreto Legge del 07/10/2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Considerato che sull'intero territorio nazionale è stato registrato un consistente, progressivo aumento di casi di contagio da COVID-19 in misura tale da determinare l'adozione di apposito **D.P.C.M, in data 13.10.2020** recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale da COVID-19" con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19", è stato disposto sull'intero territorio nazionale dal 13 ottobre 2020 il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'obbligo del mantenimento dei contatti sociali osservando una distanza interpersonale di almeno un metro; nonché il contingentamento degli orari di apertura e chiusura delle attività di ristorazione.

Che al fine di concorrere nell'azione governativa di contrasto alla diffusione del virus si è reso necessario adottare a livello locale i seguenti provvedimenti:

Ordinanza Sindacale n. 69 del 14.10.2020 di chiusura dei distributori automatici H24 dalle ore 21,00 alle 06,00, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e distributori presenti presso le farmacie e parafarmacie e per gli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;

Ordinanza Sindacale n.70 del 16 .10.2020 di chiusura dalle ore 24,00 alle ore 06,00 del giorno seguente di tutte quelle attività preposte alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande; fatto salvo il solo ed esclusivo svolgimento delle relative attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico dei prodotti, con espresso divieto della contestuale attività di vendita;

Visto il successivo D.P.C.M. 18.10.2020, contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare il rilevato significativo incremento della diffusione del virus, integrativo e modificativo del già richiamato D.P.C.M. 13.10.2020; misure valesi sino a tutto il 13.11.2020;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 20.10.2020 recante indicazioni esplicative riguardanti i principali profili innovativi del detto D.P.C.M 18.10.2020;

Avuto riguardo agli esiti della riunione del Comitato Prov.le per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indetta dal Prefetto di Taranto e svoltasi in data 22.10.20, sui temi dell'emergenza sanitaria e sulle più convenienti disposizioni integrative da adottarsi da parte dei Sindaci ai fini del contenimento del contagio;

Ritenuto, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Visti:

- L'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Vista l'Ordinanza Regione Puglia n. 374 del 03.10.2020;
- Visti i D.P.C.M. del 13.10.2020 e del 18.10.2020;
- Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 20.10.2020

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

A far data da sabato 24 ottobre e fino a tutto il 13 novembre 2020, per i motivi sopra citati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- La chiusura di parchi e giardini pubblici dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, fatta salva la garanzia di consentire l'accesso alle attività commerciali in essi contenute secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM, consentendo, quindi, dalle ore 18.00, il solo consumo al tavolo;
- Il divieto di permanenza in pinete, spiagge, arenili e scogliere intesi come luoghi di aggregazione; resta consentito il transito e l'attività sportiva secondo quanto disciplinato dal vigente DPCM;
- La chiusura dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. "cassette d'acqua" e i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e per quegli presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie;

- Il divieto dalle ore 18.00 alle ore 05.00 di consumo di alimenti su aree pubbliche, incluse strade, piazze, parchi, giardini e ville aperte al pubblico e il divieto H24 di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica nei medesimi luoghi;
- L'esclusivo svolgimento di mercati rionali e settimanali con l'utilizzo di tutte le misure di sicurezza necessarie, vietando ogni altra tipologia di attività mercatale;
- Al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici, il divieto di svolgere spettacoli, eventi ed attività culturali in luoghi aperti;
- La costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, nonché delle relative tastiere e pulsantiere.

DISPONE

L'apertura dei Cimiteri comunali, valutando, in occasione di particolari ricorrenze, contingentamenti d'accesso e rimandando alla Direzione competente di regolamentare e indicare modalità operative e gli orari di accesso alle strutture con successivo atto. Sono vietate iniziative private di attività bandistiche interne ai Cimiteri comunali, al fine di evitare fenomeni di assembramento.

RAMMENTA

- Che le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la consegna a domicilio nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto secondo quanto previsto dal vigente DPCM. Restano consentite, inoltre, nella fascia oraria di chiusura, le sole attività di preparazione dei prodotti, di pulizia, carico e scarico prodotti e quant'altro necessario ai fini di regolare la funzionale apertura delle attività commerciali di vendita e somministrazione. Sono valide, in ogni caso, tutte le altre prescrizioni introdotte dal vigente DPCM in materia.
- Che le presenti disposizioni in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano anche a tutte le aree di servizio e rifornimento carburante presenti nell'intero territorio comunale;
- L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM.

SI RISERVA

In caso di ulteriore aumento dei contagi legati alla pandemia di COVID-19, l'adozione di provvedimenti integrativi finalizzati a prevenire condizioni di assembramento.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta ai sensi del D.L. n. 83/2020 l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 (quattrocento) a euro 1.000,00 (mille/00).

DISPONE

- Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Taranto;
- di inviare copia alla Direzione Attività produttive, Patrimonio, Ambiente, Sport e al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- di inviare copia al Sig. Prefetto al Sig. Questore, al Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Secondo quanto previsto dalla nota del Gabinetto del Ministro dell'Interno n.15350/117/2/1 del 20.10.2020, al Sig. Questore per le attività di coordinamento insieme con le Forze dell'Ordine e, per le aliquote di competenza, il Corpo di Polizia Locale, ai fini della vigilanza sull'esatta esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali;

COMUNICA

Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Taranto, li 23.10.2020

F.to
Il Dirigente Superiore
Michele Matichecchia



Il Sindaco
Rinaldo Melucci